

Commissioni congiunte
10[^] Senato e X Camera

Audizione

“Esame dell’Atto del Governo 90/2014”
(Recepimento Direttiva 2012/27/UE)

Memoria

Claudio G. Ferrari

8 maggio 2014

1

F e d e r e s c o

Signori Presidenti,

cogliamo l'occasione per ringraziare Voi e i colleghi Senatori e Deputati per l'opportunità dataci.

In qualità di Federesco, federazione delle società di servizi energetici (Esco), con la presente memoria, intendiamo sottoporre alla vostra attenzione una serie di considerazioni di carattere generale e un approfondimento tecnico sullo schema di decreto in esame, sottolineando gli effetti che porterà l'attuazione dello stesso, visto che avranno **valenza economica**, poiché si ridurranno i costi del sistema energetico dello Stato, e, soprattutto, **occupazionale**, in quanto, se correttamente trasposto dalla direttiva, deriveranno immediati incrementi del numero dei posti di lavoro.

Per opportuna conoscenza, in merito ad alcune delle tematiche qui trattate, si allega la segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al MISE dello scorso 28 aprile (Allegato 1) su una Nota che Federesco avevo inoltrato ai competenti Ministeri.

Premessa

Prima di addentrarci negli aspetti specifici dello schema di decreto, riteniamo opportuno evidenziare che l'efficienza energetica deve essere vista alla stregua di un'**attività infrastrutturale** che, per l'impatto economico, sociale e ambientale che produrrà, è altamente strategica e, inoltre, "autoliquidante", in quanto il risparmio energetico ed economico che genera permette di ripagare l'investimento iniziale.

E' ormai evidente che la **riforma del Titolo V della Costituzione** che ha permesso la concorrenza della legislazione regionale a quella nazionale sulle tematiche energetiche non solo non ha portato alcun risultato concreto, ma anzi ha rallentato e ostacolato il processo di diffusione dell'efficienza energetica e della generazione distribuita presso i territori, le famiglie e le imprese. Pertanto, riteniamo non più differibile il riportare la regia politica e legislativa esclusivamente a livello statale.

E' in tale scenario che, pertanto, si rende opportuna la **definizione di un Piano Energetico Nazionale**, al fine di identificare le azioni nazionali necessarie per il

raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea e indirizzare le azioni regionali e locali (in questo senso, la Strategia Energetica Nazionale - SEN - e lo European Strategic Energy Technology Plan – SET Plan – non sono sufficienti).

Per agevolare e snellire i rapporti tra gli operatori di settore, quindi, si dovrebbe prevedere l'istituzione di **un interlocutore unico a livello governativo sui temi dell'efficienza energetica**, a cui sarebbe attribuita la gestione delle risorse derivanti dall'**unificazione di tutti i fondi stanziati nel bilancio dello Stato** per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, e **adeguare le normative inerenti la contabilità generale dello Stato a quelle riguardanti l'efficienza energetica**, affinché ci sia coerenza temporale tra l'allocazione delle risorse economiche e la durata degli investimenti. Secondariamente, le Regioni dovrebbero attivare sul proprio territorio **distretti energetici finalizzati allo sviluppo di attività produttive e competenze professionali** nel settore energetico, che porterebbero alla creazione e all'attrazione di nuova imprenditoria con il conseguente incremento dell'occupazione a livello territoriale. È fondamentale **creare cultura** intorno al mercato dell'efficienza energetica e diffondere il concetto che i settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica sono nettamente distinti e presentano peculiarità sostanzialmente differenti che non consentono di poter affrontare i due mercati con un'ottica comune.

Considerazioni generali sullo schema di decreto

Passando agli aspetti peculiari, riteniamo che si possa essere più coraggiosi nell'identificazione dell'obiettivo, non riducendosi al minimo del 3% di riqualificazioni all'anno, portandole al 3,5% – 4% annuo, con l'estensione dell'obbligo (visto che la Direttiva lo permette) anche a tutti gli altri immobili pubblici e non limitarsi solo a quelli del governo centrale. D'altronde, l'art. 14 della Legge 94/2012 già prevede che (entro domani, 9 maggio 2014) tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano adottare

misure volte all'efficiamento degli usi finali dell'energia¹. In tal senso, si auspica la coerenza tra lo schema di decreto e la citata Legge 94.

Il secondo punto che ci permettiamo di sottolineare, in linea con le considerazioni precedenti, è la indeterminatezza nell'individuare un **interlocutore unico per la gestione regolamentare** di un'attività così complessa e articolata come quella che si svilupperà nei prossimi anni: infatti, il coordinamento è affidato a ben quattro ministeri. Nell'ottica di razionalizzazione della gestione, lasciamo a voi immaginare cosa voglia dire mettere d'accordo quattro ministeri con tematiche e problematiche non sempre coincidenti. Riteniamo, pertanto, che si possa individuare nel **MiSE** il soggetto più idoneo a rivestire tale ruolo.

Anche per la **gestione amministrativa e tecnica**, lo schema di decreto non è chiaro, in quanto prevede una ambigua diversificazione di ruoli tra differenti strutture dello Stato: Agenzia del Demanio, ENEA e GSE. Per una più efficace e rapida gestione dei processi connessi all'applicazione del decreto, non sarebbe il caso di individuare, anche in questo caso, un unico interlocutore o, meglio, differenziare chiaramente i compiti che sostanzialmente sono di natura amministrativa/contrattuale, da un lato, e tecnica/ispettiva, dall'altro? Riteniamo che il ruolo affidato all'**Agenzia del Demanio** dalla legge 94/2012 (all'art. 14, si affida allo stesso il ruolo di proposizione degli interventi di efficienza energetica negli immobili di tutta la PA) possa permettergli di operare pienamente e senza ambiguità, naturalmente sotto il controllo del MISE, al fine di garantire una gestione amministrativa/contrattuale univoca. In merito alla gestione tecnica/ispettiva, riteniamo opportuno, come sopra, che si individui, chiaramente, un unico interlocutore tra **ENEA e GSE** ovvero che vengano definita in maniera inequivoca i

¹ Art. 14 (Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia), comma 1: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115".

ruoli specifici dell'una e dell'altro evitando sovrapposizioni di competenze. In questo modo, si accelererebbero i tempi per un decollo il più rapido possibile di provvedimenti indispensabili per il rilancio dell'economia nazionale.

E' evidente che tutte le attività correlate all'attuazione del decreto, per la loro importanza strategica, debbano essere gestite da Enti o organi dello Stato; pertanto, non riteniamo possibile che a soggetti privati (il FIRE e il CTI citati all'art.12) possa essere affidato un qualunque ruolo.

Un provvedimento che riteniamo utile, infine, potrebbe essere per la Pubblica Amministrazione, alla luce dall'articolo 14 della legge 94/2012 citata, *“la costituzione di una struttura equiparabile ad una **Esco**, che supporti tutte le strutture della stessa PA nella realizzazione degli interventi di efficienza energetica a cui potranno società/enti dello Stato, creando così nuova occupazione”* (si veda Allegato 1).

Considerazioni in merito all'articolato

1. Integrazioni da apportare allo schema di decreto (edilizia sociale)

Lo scorso 16 aprile, in occasione dell'Audizione presso l'8^a e la 13^a Commissione del Senato in merito all'esame del disegno di legge 1413 (DL 47/2014 sull'emergenza abitativa), già segnalammo che lo schema di decreto non riporta quanto previsto dalla stessa Direttiva 2012/27/UE in tema di edilizia sociale. Al proposito, richiamiamo, in particolare, i seguenti passaggi della Direttiva²:

➤ **Articolo 5, comma 7 (Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici):**

*“Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli **organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale**, a:*

a) adottare un piano di efficienza energetica, ... (omissis);

b) *instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;*

c) *ricorrere, se del caso, alle Società di Servizi Energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.”*

➤ Articolo 7, comma 7 (Regimi obbligatori di efficienza energetica):

“Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:

a) *includere **requisiti con una finalità sociale** tra gli obblighi di risparmio che impongono, anche richiedendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria **presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali**”.*

Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla Direttiva e, anche, dalla **Risoluzione del Parlamento europeo sull'edilizia popolare nell'Unione europea** dello scorso 11 giugno 2013³, riteniamo fondamentale che nello schema di decreto siano opportunamente inserite le parti mancanti.

2. Modifiche da apportare allo schema di decreto

Art. 2, comma 2, lettere cc) e ff): le definizioni di CTI e FIRE vanno eliminate in quanto è opportuno che i soggetti privati non svolgano attività di gestione.

Art. 2, comma 2, lettera o): la definizione di "Auditor energetico" nella Direttiva non esiste. Proponiamo di eliminare la figura di Auditor energetico in quanto creerebbe una confusione rispetto alle figure già normate dall'art. 12, comma 2.

Aggiungere, inoltre, le seguenti definizioni, riportate nella Direttiva:

² Oltre agli articoli citati, si richiamano anche i considerandi (20), (49), (53) e l'articolo 15, comma 3. Si allega alla presente memoria, l'estratto della Direttiva (Allegato 2).

³ Si allega alla presente memoria, l'estratto della Risoluzione (Allegato 3).

-
- “*Audit energetico: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati, realizzata conformemente ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto*”.
 - “*Sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;*”
 - “*Aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.*”

Art. 4, comma 2, lettera c): sostituire “*un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi;*” con “*un elenco aggiornato delle misure di incentivazione, **di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati**, per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi;*”

Art 4, comma 2, dopo la lettera f), si aggiunga la seguente: “**g) Il soggetto tecnico preposto alla definizione degli standard progettuali definisce gli elementi di valutazione delle offerte tecniche e i relativi punteggi da applicare alle procedure di gara che prevedono un'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.**”

Art. 5, comma 6, lettera d): in merito all'esclusione degli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, trasposto esattamente dalla Direttiva, è necessario chiarire, in quanto non ci risulta che tali immobili siano di proprietà pubblica.

Art. 5, comma 11: sostituire “Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o più ESCO” con il seguente “Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, **anche ai sensi dell'art. 14 della legge 94/2012, fanno preferibilmente** ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico, **favorendo** l'intervento di una o più ESCO”.

Art. 5, comma 15: ai sensi dell'art. 14 della legge 94/2012, le pubbliche amministrazioni coinvolte devono essere tutte, pertanto, si elimini la parola “centrale”.

Art. 5, comma 17: la Direttiva fa esplicito riferimento (art. 5, comma 7) agli enti pubblici di livello locale, pertanto, dopo “oltre a quanto già previsto” si aggiunga “**e i piani comunali**”.

Art. 6, comma 2: il riferimento al punto 3.6 del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA (PAN GPP)”, di cui al DM Ambiente 7 marzo 2012, è errato, in quanto non esiste. Si propone di sostituire “*indicate al punto 3.6 del*” con “**di cui al**”.

Art. 7: come evidenziato in precedenza, la Direttiva all'art. 7, comma 7, prevede espressamente la finalità sociale degli obblighi, prioritariamente a favore delle famiglie soggette alla precarietà energetica e degli alloggi sociali. E' doveroso riprendere il dettato della Direttiva nello schema di decreto.

Art. 8, comma 1: come previsto dalla Direttiva (all'art. 8, comma 6), dopo “14001” aggiungere la seguente “**a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'Allegato 2 al presente decreto**”, altrimenti non rispetterebbe i requisiti imposti dalla stessa.

Art. 8, comma 2: sostituire “24 mesi” con “**12 mesi**”. Come espresso in precedenza, si propone di eliminare “o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3”.

Art. 8, comma 3: al fine di favorire la diffusione di sistemi di gestione dell'energia nelle imprese a forte consumo di energia, dopo *“indipendentemente dalla loro dimensione”* aggiungere **“o, in alternativa, adottare sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma UNI CEI EN ISO 50001”**.

Art. 8, comma 6: per far rispettare gli obblighi, è necessario che ci sia un numero rilevante di controlli. Pertanto, alla fine del primo periodo aggiungere **“almeno pari al 10%”**.

Art. 9, comma 3, lettera d): sostituire *“nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili”* con il seguente: **“nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati dei contatori relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; su richiesta formale del cliente, ai sensi della Legge 239/2004, art. 1, comma 35, sia messo a disposizione sua o di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, anche il segnale per la misura dei propri consumi”**.

Art. 11, comma 1, lettera a): si chiede di chiarire a cosa si allude in merito a *“specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture”*, in quanto non è chiaro.

Art. 11, comma 1, lettera b): in tale punto, è specificato che l'AEEGSI entro il 30 giugno 2015 possa aggiornare la disciplina di accesso e uso della rete elettrica al fine di garantire la conformità agli Allegati 6 e 7. L'Allegato 6, in particolare, sancisce che gli operatori di rete e i rivenditori al dettaglio non siano impediti nell'erogare servizi di sistema di cui, tra gli altri, quelli ivi previsti al punto “b” (*“risparmi di energia*

ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia”) e al punto “c” (“riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici”). Riteniamo poco chiaro quanto riportato nei testi citati. Al fine di evitare il perpetuarsi di posizioni dominanti da parte degli operatori di rete e dei rivenditori al dettaglio a discapito, in particolare, delle società di servizi energetici, chiediamo a codesta Commissione di approfondire e chiarire la ratio del dettato normativo e porvi coerente rimedio.

Art. 11, comma 1, lettera e): in merito alla nuova figura degli “aggregatori”, riteniamo vadano definiti i ruoli, le funzioni, le caratteristiche e i poteri. Allo stesso modo di quanto espresso al punto precedente, è necessario che gli altri operatori (distributori e società di vendita) siano posti sullo stesso piano delle società di servizi energetici, senza permettere che possano ancora sfruttare posizioni dominanti.

Art. 11, comma 2): riteniamo concettualmente e strategicamente sbagliato eliminare la struttura progressiva nella tariffazione elettrica, in quanto si andrebbe a premiare chi consuma di più, quando invece si dovrebbe premiare chi consuma di meno. Pertanto, chiediamo la soppressione del comma 2.

Art. 12, comma 3): si propone di eliminare il comma, al fine di non aggiungere ulteriori figure a quelle già prevista dall’art. 12, comma 2.

Art. 12, comma 7): per le motivazioni già espresse, eliminare “la FIRE e il CTI”.

Art. 13): riteniamo quanto previsto dall’articolo in questione (sull’informazione e la formazione) molto positivo sia perché sono coinvolte le Esco in collaborazione con l’ENEA, sia perché le tipologie e il numero dei soggetti beneficiari sono molto ampie.

Art. 14, comma 3): in questo punto, si fa riferimento al contratto tipo previsto dal D.Lgs. 192/2005, ma non ne risulta l’esistenza. Alla luce del fatto che tuttora l’ENEA non ha predisposto la contrattualistica prevista dal D.Lgs. 115/2008, riteniamo non plausibile che venga affidata esclusivamente ancora alla stessa un’attività del genere.

Art. 14, comma 7: al fine di permettere lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle società di servizi energetici, aggiungere alla fine del periodo: "***compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante***".

Art. 15: Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di debito previste (in particolare, per le garanzie), appare necessario che il Fondo possa beneficiare di una garanzia di ultima istanza dello Stato sugli impegni assunti, in analogia con altri strumenti agevolativi nazionali (ad es. Fondo di garanzia per le PMI). Tale previsione, infatti, consentirebbe di beneficiare di una ponderazione di favore dei finanziamenti garantiti dal Fondo (cd "ponderazione zero"), con impatto positivo in termini di assorbimento di capitale per gli intermediari finanziari e conseguentemente in termini di disponibilità di finanziamenti e pricing applicato alle operazioni. Appare inoltre opportuno prevedere che nell'ambito del medesimo Fondo confluiscono risorse pubbliche già stanziare e destinate alla concessione di agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica.

In relazione alle esigenze di finanziamento del settore dell'efficienza energetica, infatti, sono stati introdotti a livello nazionale e locale diverse forme di supporto pubblico (prevalentemente nella forma di contributi a fondo perduto e finanziamento a tassi agevolati), la cui efficacia appare fortemente depotenziata per l'elevata frammentarietà degli interventi, in presenza di una molteplicità di soggetti e strumenti di intervento non coordinati.

E' dunque necessario che, ad esempio, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 15 le risorse del "Fondo per l'occupazione giovanile nel settore della green economy", (ex "Fondo Kyoto") di cui all'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, per la concessione di finanziamenti agevolati a favore di iniziative di efficienza energetica.

Tale previsione consentirebbe, peraltro, un adeguato sfruttamento delle economie di scala (derivanti dalla gestione unificata delle risorse finanziarie e dal potenziale frazionamento del rischio su portafogli diversificati e di ampie dimensioni) e un'opportuna razionalizzazione delle risorse stanziare e disponibili, in un'ottica di

maggiore efficienza ed efficacia delle politiche finanziarie pubbliche nel settore dell'efficienza energetica.

Art. 15, comma 2: si preveda che il Fondo possa entrare anche nell'equity delle Esco o delle società di progetto e di scopo appositamente costituite.

Art. 15, comma 7: la gestione del Fondo, al fine della massima garanzia, deve essere affidata al GSE o ad altro Ente di proprietà dello Stato e non a soggetti privati.

Art. 16: si prevedano sanzioni specifiche per quegli operatori che violano il dettato dell'art. 14, comma 7, in merito ai comportamenti scorretti o di ostacolo verso il mercato di servizi energetici.

Relazione Tecnica: riteniamo troppo modesta (206 €/m²) la stima dei costi unitari individuata per gli interventi da realizzare sugli immobili della PA. Al fine di determinare meglio le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste, è necessario prevedere almeno 500 €/m².

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si ringrazia per l'attenzione.

Claudio G. Ferrari
Presidente Federesco

Federesco

Federesco, fondata nel 2006, è un'Associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:

- la cultura dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;
- la conoscenza delle Energy Service Company (ESCO) quali operatori di riferimento per il settore energetico;
- la cultura e l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE e il D.Lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
- la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione;
- le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica Europea.

L'Associazione si propone di tutelare gli interessi dei suoi Associati mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, Enti Locali, nonché presso organi costituzionali e Autorità amministrative indipendenti.

Federesco associa una cinquantina di soggetti privati ESCO che operano nel settore dell'efficienza energetica, rappresentandoli su tutto il territorio nazionale attraverso azioni mirate a diffondere la cultura del risparmio, dell'efficienza energetica e finalizzate ad acquisire benefici diretti e indiretti sulla propria filiera produttiva.

ALLEGATO 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in
materia di territorio, ambiente e immigrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0009837 P-4.8.2.6
del 28/04/2014



9325867

OGGETTO: Nota Federesco: "Centralità del settore dell'efficienza energetica nello sviluppo economico italiano"

e.p.c.:

Roma,

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare
ene.eneree.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Alla Federesco
presidenza@federesco.org

Per opportuna conoscenza e gli eventuali seguiti di competenza, si trasmette la lettera della Federesco, associazione senza fini di lucro, fondata nel 2006, che si propone di rappresentare un numero notevole di soggetti privati E.S.Co. che operano nel settore dell'efficienza energetica e di tutelarne gli interessi mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, Enti Locali, nonché presso organi costituzionali e Autorità amministrative indipendenti.

La suddetta Associazione, ritenendo che "l'efficienza energetica rappresenti lo strumento più efficace per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientali perseguendo al contempo il contenimento dei costi e rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti; oltre ad essere un mezzo importantissimo per rilanciare la crescita economica e occupazionale del Paese", ha fatto pervenire una serie di proposte e iniziative per la crescita del settore dell'efficienza energetica, tra cui:

- la definizione di un Piano energetico nazionale al fine di identificare le azioni nazionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e indirizzare le azioni regionali e locali;
- l'istituzione di un interlocutore unico a livello governativo cui attribuire la gestione di tutti i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
- l'incremento dell'efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione e la costituzione di una struttura equiparabile ad una Esco che supporti tutte le strutture della stessa P.A. nella realizzazione degli interventi di efficienza energetica a cui potranno partecipare società/enti dello stato, creando così nuova occupazione;
- lo sviluppo dell'efficienza energetica nell'edilizia e la riduzione del "fuel povertà";
- la creazione di un Fondo Nazionale per il Finanziamento Tramite Terzi (previsto dalla Direttiva 93/76/CEE) che permetta di stipulare un'assicurazione al fine di fornire garanzie al sistema bancario per il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle Esco;
- la liberalizzazione del sistema di generazione distribuita;
- la stabilizzazione degli incentivi fiscali sugli interventi di efficienza energetica.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

14

F e d e r e s c o

Sede operativa: Viale Antonio Gramsci, 42 - 50132 Firenze
Tel +39 055 2344262 - Fax +39 055 2639736

presidenza@federesco.org

P. IVA 06708470965 - C.F. 97494910157

Sede Legale: Via Mario Pagano, 41 - 20145 Milano

DIRETTIVA 2012/27/UE EFFICIENZA ENERGETICA

Estratti sul tema dell'edilizia sociale

(20) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di «certificati bianchi» a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. L'obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto dell'organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. Tale quadro comune dovrebbe offrire alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò accresce la concorrenza sul mercato dell'energia, in quanto le imprese in questione possono differenziare il loro prodotto, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a **obiettivi sociali, in particolare per garantire che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica**. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico allo stadio finale stabilito dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di piccole dimensioni per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Quale strumento per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti in base a tale regime.

(49) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno i fondi strutturali e il fondo di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla **riduzione della precarietà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale**. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.

(53) Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; **essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico**; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.

Articolo 5 - Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

7. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli **organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale**, a:

- a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;
- b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;
- c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

Articolo 7 - Regimi obbligatori di efficienza energetica

7. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:

- a) **includere requisiti con una finalità sociale tra gli obblighi di risparmio che impongono, anche richiedendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali;**

Articolo 15 - Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

3. Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULL'EDILIZIA POPOLARE
NELL'UNIONE EUROPEA dell'11 GIUGNO 2013**

Estratti sul tema dell'efficienza energetica

Il Parlamento europeo:

- **(punto 25)** “sottolinea che gli immobili ad uso residenziale e commerciale rappresentano il 40% del consumo finale di energia e delle emissioni totali di CO₂ in Europa e che l'edilizia ecosostenibile consente un abbattimento dei costi e dei tempi di costruzione, una drastica riduzione dell'impatto ambientale, del consumo energetico e, conseguentemente, dei costi di gestione legati alla funzione abitativa”;
- **(punto 66)** “nutre preoccupazione per la diffusione della precarietà energetica, che riguarda tra i 50 e i 125 milioni di europei, e che deriva principalmente dalla combinazione di entrate limitate delle famiglie, una cattiva qualità del riscaldamento e dell'isolamento e costi energetici troppo elevati”;
- **(punto 69)** “ritiene che il diritto all'accesso all'energia sia essenziale per condurre una vita dignitosa; invita gli Stati membri a migliorare la definizione di «alloggio dignitoso» per includervi gli standard di efficienza energetica; esorta gli Stati membri a lottare contro la precarietà energetica, in particolare tramite i regolatori pubblici dell'energia, e ad adottare misure integrate basate su diagnosi energetiche locali nel settore sia privato sia pubblico, che includano:
 - le definizioni di programmi finanziari specifici concernenti il costo dell'energia per le famiglie più vulnerabili ... (omissis);
 - la creazione di fondi nazionali o regionali specifici volti a ridurre la precarietà energetica, che potrebbero essere alimentati da un contributo finanziario dei fornitori di energia relativo al loro obbligo di ridurre il consumo in applicazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - sostegno a favore di incentivi e misure intese ad aiutare i residenti a ridurre il consumo energetico;
 - uso di incentivi finanziari efficaci e a lungo termine volti a migliorare le prestazioni energetiche degli alloggi residenziali nelle zone urbane e rurali, ... (omissis)”.